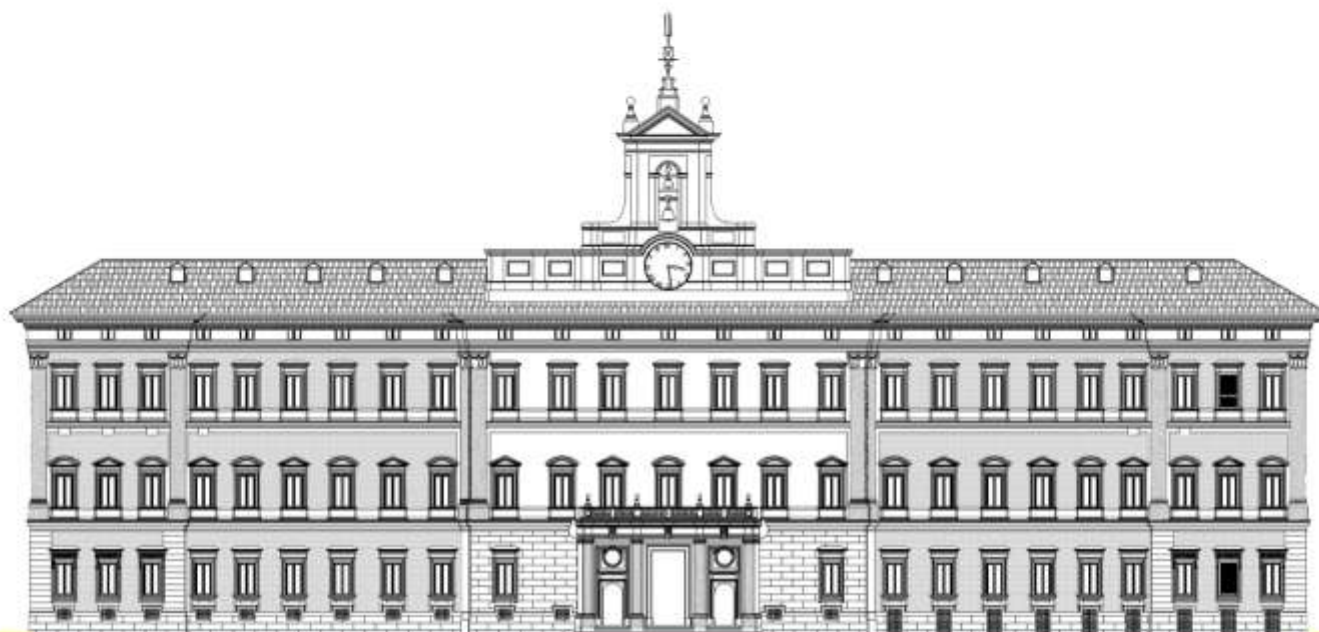




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2958

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023

(Approvato dal Senato - A.S. 1880)

N. 518 – 15 settembre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2958

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione,
trasferimento delle persone condannate e assistenza
giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e
la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18
e il 26 luglio 2023

(Approvato dal Senato - A.S. 1880)

N. 518 – 15 settembre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	- 4 -
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 26 DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, FATTO A ROMA IL 18 LUGLIO 2023	- 6 -
ARTICOLI DA 1 A 27 DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, FATTO A ROMA IL 18 LUGLIO 2023.....	- 13 -
ARTICOLI DA 1 A 24 DEL TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, FATTO A ROMA IL 26 LUGLIO 2023.....	- 19 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2958
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini (LEGA)
Commissione competente:	III (Affari esteri)

PREMESSA

Il progetto di legge in esame, di iniziativa governativa e già approvato, senza modificazioni, dal Senato (A.S. 1880), ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dei Trattati di estradizione, sul trasferimento di persone condannate e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023.

Il testo del disegno di legge, corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, è costituito di 4 articoli e reca all'articolo 3 disposizioni finanziarie.

Alla Camera, il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla III Commissione (Affari esteri) ed è stato trasmesso alle Commissioni competenti, in sede consultiva, per l'espressione dei rispettivi pareri in data 15 luglio 2026.

I Trattati di estradizione, sul trasferimento di persone condannate e di assistenza giudiziaria in materia penale, di cui si dispone la ratifica, sono formati, rispettivamente, da 26, 27 e 24 articoli.

Si ricorda che la Commissione Bilancio del Senato, in data 12 maggio 2026, ha reso sul provvedimento parere non ostativo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo con una nota depositata, nel corso della medesima seduta, in merito ai rilievi formulati dalla Commissione stessa con riferimento a talune disposizioni del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale¹.

¹ Cfr. Seduta della 5ª Commissione del Senato n. 554 del 12 maggio 2026.

La relazione illustrativa, nell'evidenziare le finalità dei menzionati Trattati tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, precisa che:

- i Trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale si inseriscono tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione dei rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi esterni all'Unione europea attraverso i quali si intende migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità;
- il Trattato sul trasferimento di persone condannate consente che il cittadino di uno degli Stati contraenti, che abbia riportato nell'altro Stato una condanna definitiva a pena privativa della libertà personale, sia trasferito in vista dell'esecuzione di detta sentenza nel proprio Paese di origine e, quindi, nel luogo che, in ragione dei rapporti personali e degli interessi di varia natura ivi mantenuti, appare il più idoneo a favorirne la riabilitazione ed il reinserimento sociale. Tale forma di cooperazione, a differenza dell'extradizione e dell'assistenza giudiziaria, non è attuabile nel nostro ordinamento in forza della mera cortesia internazionale e della reciprocità, richiedendo tuttora il codice di procedura penale la sussistenza di una specifica base giuridica convenzionale.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 4 del disegno di legge di ratifica

Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Le norme del disegno di legge prevedono:

- l'autorizzazione alla ratifica dei Trattati di estradizione, sul trasferimento delle persone condannate e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023 (articolo 1);
- l'ordine di esecuzione dei predetti Trattati (articolo 2);
- l'indicazione degli oneri derivanti dagli articoli 17 (consegna di cose e di somme) e 19 (spese) del Trattato di estradizione, valutati in 31.028 euro annui a decorrere dall'anno 2026 (articolo 3, comma 1), quelli derivanti dagli articoli 8 (lingua e autenticazione) e 18 (spese) del Trattato sul trasferimento delle persone condannate, valutati in 21.028 euro annui a decorrere dal 2026 (articolo 3, comma 2), e quelli derivanti dagli articoli 11 (assunzione probatoria mediante videoconferenza), 12 (trasferimento temporaneo di persone condannate e detenute ai fini della partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove nella Parte richiedente), 13 (comparizione di altre persone nella Parte richiedente ai fini della partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove), 15 (proventi e strumenti del reato) e 20 (spese) del Trattato di assistenza

giudiziaria in materia penale, valutati in 73.355 euro annui a decorrere dall'anno 2026 (articolo 3, comma 3);

- la copertura dei predetti oneri, mediante corrispondente riduzione (per complessivi 125.411 euro) dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 3, comma 4);
- una clausola di invarianza finanziaria secondo cui, ad eccezione di quanto previsto con riferimento alle menzionate disposizioni dei Trattati, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 3, comma 5);
- l'entrata in vigore del presente provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 4).

La relazione tecnica riepiloga gli oneri derivanti dal provvedimento, precisandone la natura di oneri valutati, nonché le relative coperture, e richiama la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 3, comma 5, del provvedimento in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame, già approvato senza modificazioni dal Senato, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei Trattati di estradizione, sul trasferimento delle persone condannate e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam (articoli 1 e 2). È inoltre indicata la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 17 e 19 del Trattato di estradizione, valutati in 31.028 euro annui a decorrere dall'anno 2026 (articolo 3, comma 1), a quelli derivanti dagli articoli 8 e 18 del Trattato sul trasferimento delle persone condannate, valutati in 21.028 euro annui a decorrere dall'anno 2026 (articolo 3, comma 2) e a quelli derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 20 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, valutati in 73.355 euro annui a decorrere dall'anno 2026 (articolo 3, comma 3), provvedendo contestualmente alla relativa copertura (*cf. infra*) [articolo 3, comma 4]. È, altresì, prevista una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero

provvedimento, ad esclusione delle disposizioni testé menzionate (*cf. infra*) [articolo 3, comma 5].

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, fermo restando che degli aspetti concernenti i profili finanziari dell'applicazione delle disposizioni dei Trattati si darà conto nel prosieguo della presente Nota (*cf. infra*).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dalle spese previste dagli articoli dei Trattati oggetto di ratifica puntualmente richiamati ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo ², complessivamente valutati in 125.411 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Il successivo comma 5 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale, salvo quanto previsto dai precedenti commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni circa la formulazione della disposizione in commento.

ARTICOLI da 1 a 26 del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 luglio 2023

Le norme del Trattato di estradizione recano disposizioni volte a:

² Si tratta, in particolare, delle spese di cui agli articoli 17 e 19 del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 luglio 2023, valutati in euro 31.028 annui a decorrere dall'anno 2026, delle spese di cui agli articoli 8 e 18 del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 luglio 2023, valutati in euro 21.028 annui a decorrere dall'anno 2026, nonché delle spese di cui agli articoli 11, 12, 13, 15 e 20, paragrafo 1, del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatto a Roma il 26 luglio 2023, valutati in euro 73.355 annui a decorrere dall'anno 2026.

- individuare l'oggetto del Trattato, consistente nell'impegno di ciascuna Parte, su richiesta, a estradare all'altra Parte le persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva (articolo 1);
- definire le condizioni per la concessione dell'extradizione, nonché i criteri per determinare la punibilità di un reato ai sensi della legislazione nazionale di entrambe le Parti (articolo 2);
- individuare i motivi di rifiuto di estradizione obbligatori (articolo 3) e facoltativi (articolo 4);
- prevedere e disciplinare la facoltà per lo Stato richiesto di rifiutare l'extradizione del proprio cittadino (articolo 5);
- affidare la trasmissione delle domande di estradizione alle Autorità centrali designate dalle Parti (per l'Italia, il Ministero della giustizia) [articolo 6];
- definire i requisiti documentali della domanda di estradizione, quali l'indicazione dell'Autorità richiedente, le generalità della persona richiesta, i dati segnaletici della polizia, le fotografie e le impronte digitali di tale persona, un'esposizione dei fatti costituenti il reato, il testo delle disposizioni applicabili e di quelle che conferiscono giurisdizione alla Parte richiedente, se il reato per il quale è richiesta l'extradizione è stato commesso al di fuori del territorio di quella Parte, una copia dell'ordine d'arresto emesso dall'Autorità competente della Parte richiedente, nel caso la richiesta sia finalizzata a dar corso ad un procedimento penale, o una copia della sentenza applicabile e indicazione della pena già scontata, qualora la richiesta sia finalizzata all'esecuzione di una pena nei confronti della persona richiesta (articolo 7);
- definire ulteriori aspetti dell'extradizione, quali la possibilità di richiedere informazioni aggiuntive alla Parte richiedente per consentire alla Parte richiesta di prendere una decisione (articoli 8 e 9); la previsione del principio di specialità secondo cui l'estradata non può essere sottoposto a un procedimento penale o a una qualsiasi misura restrittiva della libertà personale né all'esecuzione di una pena in relazione a fatti diversi e anteriori a quelli per i quali è stato consegnato (articolo 10); la ri-estradizione a uno Stato terzo (articolo 11); la domanda di arresto della persona richiesta prima della presentazione della domanda di estradizione (articolo 12); le domande di estradizione presentate da diversi Stati (articolo 13); la consegna della persona richiesta (articolo 14) e i casi in cui tale consegna può essere differita o assumere carattere temporaneo (articolo 15); la procedura semplificata di estradizione (articolo 16); il transito di una persona estradata attraverso territorio di uno Stato terzo (articolo 18); la trasmissione delle informazioni che la Parte richiedente, su richiesta, deve fornire alla Parte richiesta (articolo 20);
- prevedere il sequestro e la consegna delle cose o degli strumenti utilizzati per commettere il reato e che possono servire quali mezzi di prova, le cose trovate nella

disponibilità della persona richiesta o che si sia accertato essere derivate dai proventi del reato, nonché i fondi e le somme di denaro ritenuti essere proventi del reato (articolo 17);

- definire la ripartizione tra le Parti delle spese relative alla procedura di estradizione. In particolare, è stabilito che la Parte richiesta provveda rispetto a tutte le necessità del procedimento di estradizione e alle spese relative. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto e per il mantenimento in custodia della persona richiesta fino al momento della consegna allo Stato richiedente, oltre alle spese derivanti dal sequestro e dalla custodia delle cose o delle somme di denaro ritenute essere proventi del reato; a carico dello Stato richiedente, invece, sono integralmente poste le spese di trasporto dalla Parte richiesta alla Parte richiedente della persona e dei beni consegnati, oltre alle spese di transito (articolo 19);
- prevedere consultazioni per l'attuazione del Trattato e la possibilità di concordare misure pratiche ritenute necessarie per agevolarla (articolo 24);
- stabilire la consultazione tra le Parti quale metodo di risoluzione delle controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Trattato (articolo 25);
- disciplinare la riservatezza di documenti e informazioni (articolo 21), la protezione dei dati personali (articolo 22), la compatibilità con altri trattati internazionali che vincolano entrambe le Parti e, per l'Italia, con diritti e obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea (articolo 23), nonché l'entrata in vigore, le modifiche e la cessazione del Trattato (articolo 26).

La relazione tecnica evidenzia che, da notizie assunte presso il competente Ufficio, attualmente non si trovano ristretti cittadini vietnamiti presso strutture penitenziarie italiane, mentre viceversa risulta un cittadino italiano ristretto presso le strutture carcerarie vietnamite.

Ciò posto, a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica reputa opportuno ritenere che nel futuro potranno trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia, in conformità con quanto previsto nel Trattato, almeno 2 estradandi all'anno.

Considerato che il passaggio aereo dalla Repubblica Socialista del Vietnam verso l'Italia (sola andata, classe economica) è pari, mediamente, a circa 620,00 euro, l'onere annuo per il solo trasferimento dei condannati viene così determinato:

- spese di viaggio per il trasferimento di 2 estradandi (articolo 19): 620,00 euro (passaggio aereo) x 2 (n. estradandi annuo) = 1.240,00 euro;
- spese di viaggio per gli accompagnatori (articolo 19): la relazione tecnica ipotizza un numero di 2 unità per ciascun estradando ed una diaria di 115,96 euro (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003), diaria già ridotta del 20 per cento (ai sensi del

decreto-legge n. 223 del 2006) da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di 77,30 euro (115,96 - 38,66).

A tal fine, la relazione tecnica osserva che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso del Vietnam, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di 51,65 euro pertanto $77,30 - 51,65 = 25,65$ euro;

Si ricorda che la parte eccedente la quota fissa individuata dalla legge – pari a 77,47 euro al giorno, ridotta di 1/3 in caso di rimborso di spese di alloggio, ottenendo un importo pari a 51,65 euro – costituisce reddito (articolo 51, comma 5, del TUIR).

- su tale quota di 25,65 euro è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,6296 determinando un importo imponibile pari a 41,79 euro, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento Irap), determinando un importo pari a 13,67 euro;
- si è proceduto a sommare la diaria di 77,30 euro e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari a 13,67 euro, determinando un importo complessivo di 90,97 euro, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in 90,97 euro.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex articolo 1, comma 216, della legge n. 266 del 2005, così come integrato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 138 del 2011), si esegue il viaggio di andata in classe *business* e il viaggio di ritorno in classe *economy*, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari a 2.000,00 euro (prezzo viaggio di andata in *business class*) e 620,00 euro (prezzo viaggio di ritorno in *economy class*), per un totale pari a 2.620,00 euro. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973, pertanto l'importo totale ammonta a 2.751,00 euro.

Pertanto, considerati 2 accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia, una missione di 6 giorni (tempo necessario al fine di svolgere le ordinarie pratiche per

il trasferimento del condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree aeroportuali di partenza, di transito e di arrivo) per 2 estradizioni l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- biglietto aereo Roma – Hanoi a/r: 2.751,00 euro (oneri valutati);
- spese di viaggio 2.751,00 euro x 2 accompagnatori (2 x ogni estradando) x 2 missioni annue = 11.004,00 euro (oneri valutati);
- spese di missione per gli accompagnatori: 90,97 euro (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 2 missioni x 6 giorni di missione = 2.183,28 euro (oneri valutati);
- spese di soggiorno per gli accompagnatori; 130,00 euro x 2 accompagnatori x 2 missioni annue x 5 notti = 2.600,00 euro (oneri valutati).

TOTALE SPESE DI MISSIONE: € 11.004,00 + 2.183,28 + 2.600,00 = € 15.788,00 in cifra tonda (oneri valutati).

Al riguardo, la relazione tecnica precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'extradizione, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da estradare e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

La relazione tecnica elenca le ulteriori voci di spesa, come segue:

- spese di traduzione di atti e documenti (articolo 19): forfettariamente quantificate in 4.000,00 euro (oneri valutati);
- spese per il trasporto di cose collegate al reato (articoli 17 e 19, paragrafo 2): nell'eventualità di dover trasferire cose collegate a reato, il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfettario può essere valutato in 10.000,00 euro (onere valutato).

La relazione tecnica, inoltre, specifica che dal transito dell'extradando (articoli 18 e 19, paragrafo 3) non deriveranno costi per la finanza pubblica, poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine, avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le strutture carcerarie sono strutture demaniali ricadenti sotto la competenza del Ministero della giustizia. Gli oneri derivanti dalle disposizioni in argomento sono relativi al personale e sono gestiti, a legislazione vigente, con i fondi dei capitoli 2501/1, 2501/2, 2501/3, 2501/5, 2522/1 e 2522/2 relativi agli stipendi del personale della Polizia di Stato, ai contributi previdenziali e agli straordinari. Gli oneri del personale di polizia impiegato per i servizi di scorta saranno

da imputarsi ai capitoli di bilancio 2536/1, 2645/1 (missioni nazionali) e 2645/2, 2646/2 (missioni internazionali), i quali recano le necessarie disponibilità anche alla luce dell'eventuale riprogrammazione, qualora necessario, delle risorse esistenti su dette unità contabili.

Non comporteranno altresì nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica le eventuali attività di consultazione tra le parti dell'accordo (articolo 24), poiché le stesse potranno agevolmente realizzarsi attraverso contatti tramite i consueti canali di comunicazione internazionale normalmente a disposizione degli organi di polizia con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Complessivamente il Trattato di estradizione tra Italia e Vietnam determina oneri annui quantificati in euro 31.028,00, di cui euro 15.240,00 a carico dello Stato di previsione del Ministero della giustizia ed € 15.788,00 a carico dello Stato di previsione del Ministero dell'interno.

RIEPILOGO ONERI TRATTATO ESTRADIZIONE	Importo
Spese viaggio estradandi (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 1.240,00
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 11.004,00
Spese missione accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 2.183,28
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 2.600,00
Spese traduzione atti (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 4 000,00
Spese trasferimento cose (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 10.000,00
TOTALE	€ 31.028,00 (in cifra tonda)

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam in esame individuano l'oggetto (articolo 1), le condizioni per la concessione dell'extradizione (articolo 2) e i motivi di rifiuto di estradizione (articoli 3 e 4), disciplinano il diritto per lo Stato richiesto di rifiutare l'extradizione del proprio cittadino (articolo 5) e affidano la trasmissione delle domande di estradizione alle Autorità centrali designate dalle Parti (per l'Italia, il Ministero della giustizia) [articolo 6]. Vengono, altresì, definiti taluni profili attuativi del Trattato quali: i requisiti documentali della richiesta di estradizione (articolo 7); la possibilità di richiedere informazioni aggiuntive alla Parte richiedente (articolo 8); la decisione sulla domanda di

estradizione della Parte richiesta (articolo 9); il principio di specialità (articolo 10); la riestradizione a uno Stato terzo (articolo 11); la domanda di arresto della persona richiesta (articolo 12); le domande di estradizione presentate da diversi Stati (articolo 13); la consegna della persona richiesta (articolo 14) e i casi in cui tale consegna può essere differita o assumere carattere temporaneo (articolo 15); la procedura semplificata di estradizione (articolo 16); il sequestro e la consegna delle cose o degli strumenti utilizzati per commettere il reato e dei beni ritenuti essere proventi del reato (articolo 17); il transito di una persona estradata attraverso il territorio di uno Stato terzo (articolo 18); la trasmissione delle informazioni successive alla consegna (articolo 20); la riservatezza di documenti e informazioni (articolo 21); la protezione dei dati personali (articolo 22); la compatibilità con altri trattati internazionali che vincolano entrambe le Parti (articolo 23), la consultazione (articolo 24); le modalità di risoluzione delle controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del Trattato (articolo 25); l'entrata in vigore, le modifiche e la cessazione del Trattato (articolo 26).

È, inoltre, stabilito che sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto e per il mantenimento in custodia della persona richiesta fino al momento della consegna allo Stato richiedente, oltre alle spese derivanti dal sequestro e dalla custodia delle cose o delle somme di denaro ritenute essere proventi del reato; a carico dello Stato richiedente, invece, sono integralmente poste le spese di trasporto dalla Parte richiesta alla Parte richiedente della persona e dei beni consegnati, oltre alle spese di transito (articolo 19). La relazione tecnica fornisce i dati e le ipotesi alla base della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del Trattato (valutati in 31.028 euro annui), riferiti alle spese di viaggio degli estradandi e degli accompagnatori, di missione e di pernottamento degli accompagnatori, di traduzione di documenti e di trasferimento di beni, ipotizzando 2 estradandi l'anno e 6 giorni di missione per ciascun trasferimento (*cfr. infra*).

Con riguardo agli ulteriori aspetti disciplinati dal Trattato, la relazione tecnica precisa che dal transito dell'extradando (articolo 18 e 19, paragrafo 3) non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, individuate nei fondi afferenti ad appositi capitoli di bilancio, i quali – riferisce la medesima relazione tecnica – recano le necessarie disponibilità. Analogamente, non sono ascritti nuovi o maggiori oneri alle eventuali attività di consultazione tra le Parti (articolo 24), dal momento che le stesse potranno realizzarsi attraverso contatti tramite i consueti canali di comunicazione internazionale degli organi di polizia con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLI da 1 a 27 del Trattato sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 luglio 2023

Le norme del Trattato sul trasferimento di persone condannate recano disposizioni volte a:

- individuare talune definizioni (articolo 1) – tra le quali si segnalano quelle di “Parte Trasferente”, che indica la Parte in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita, e di “Parte Ricevente”, che indica la Parte alla quale la persona condannata può essere o è già stata trasferita, ai fini dell’esecuzione della condanna –, i principi generali (articolo 2), nonché le Autorità centrali per la trasmissione delle domande di trasferimento designate dalle Parti contraenti (per la Parte italiana, il Ministero della giustizia);
- specificare le condizioni per il trasferimento, quali, tra le altre, la circostanza che la persona condannata sia un cittadino della Parte Ricevente, la durata residua della pena da eseguire, il consenso del condannato e delle parti dell’Accordo (articolo 4);
- definire gli obblighi informativi nei confronti del condannato (articolo 5), le condizioni per l’inoltro della domanda di trasferimento (articolo 6), gli aspetti concernenti lo scambio di informazioni e la documentazione a sostegno delle domande di trasferimento³ (articolo 7);

³ La Parte Trasferente, tra le altre informazioni, trasmette: informazioni sulle generalità della persona condannata, una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna, informazioni sulla natura, la durata e l’inizio dell’esecuzione della pena, una copia autenticata della sentenza definitiva di condanna, una copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna, le dichiarazioni con le quali la persona condannata e la Parte trasferente esprimono il consenso al trasferimento.

La Parte Ricevente, su richiesta, tra le altre informazioni, trasmette: un documento che attesti che la persona condannata è un cittadino della Parte Ricevente, una copia delle disposizioni di legge della Parte Ricevente da cui risulti che gli atti per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge della Parte Ricevente, una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento, la dichiarazione con la quale la Parte Ricevente manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l’impegno a eseguire la restante parte della pena.

- prevedere che le domande di trasferimento, le informazioni e la documentazione siano accompagnate dalla loro traduzione nella lingua ufficiale della Parte richiesta, o in inglese (articolo 8);
- disciplinare ulteriori aspetti del trasferimento, quali la verifica del consenso al trasferimento (articolo 9) e la consegna della persona condannata (articolo 11), nonché la decisione in merito al trasferimento delle Autorità di entrambe le Parti (articolo 10);
- definire gli aspetti relativi all'esecuzione della condanna. La legge applicabile all'esecuzione della condanna è quella della Parte Ricevente. Nel caso in cui la natura o la durata della pena non siano compatibili con la legge dello Stato di esecuzione, è previsto l'adattamento della pena, che comunque dovrà corrispondere quanto più possibile alla pena originaria, la quale non potrà in ogni caso essere aggravata. Viene, altresì, disciplinato l'arresto su iniziativa della Parte Ricevente della persona condannata in caso di evasione della medesima (articolo 12);
- stabilire il diritto, spettante allo Stato di condanna, di decidere riguardo a un'istanza di revisione della sentenza (articolo 13), nonché di concedere l'amnistia, l'indulto e la grazia (articolo 14);
- disciplinare la cessazione dell'esecuzione della condanna (articolo 15) e le informazioni riguardo alla medesima esecuzione (articolo 16);
- disciplinare il transito della persona condannata attraverso il territorio di una delle Parti che ha concluso un accordo con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate (articolo 17);
- definire la ripartizione tra le Parti delle spese relative al trasferimento delle persone condannate. Esse sono a carico della Parte Ricevente, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio della Parte Trasferente (articolo 18);
- disciplinare la riservatezza di documenti e informazioni (articolo 19), la protezione dei dati personali (articolo 20) e i rapporti con altri trattati internazionali e, per l'Italia, con diritti o obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea (articolo 21);
- prevedere la consultazione tra le Parti per promuovere l'applicazione del Trattato e la facoltà per le medesime di concordare misure necessarie ad agevolarla (articolo 22);
- definire l'applicazione territoriale e temporale del Trattato. A tale riguardo è previsto che il Trattato si applichi all'intero territorio della Repubblica italiana, alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riguardano l'esecuzione di una condanna inflitta prima della sua entrata in vigore (articolo 23);
- prevedere che la composizione delle controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del Trattato dovrà avvenire amichevolmente mediante consultazione tra le Autorità centrali e, nel caso di mancato accordo, per via diplomatica (articolo 24);
- disciplinare l'entrata in vigore (articolo 25), le modifiche (articolo 26) e la cessazione del Trattato (articolo 27).

La relazione tecnica fa presente che, da notizie assunte presso i competenti Uffici, attualmente risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane per spiare la condanna definitiva, 2 cittadini vietnamiti, invero risultano ristretti in Vietnam 2 nostri connazionali, che stanno scontando una pena a seguito di giudizio irrevocabile.

Ciò posto, a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica afferma che, verosimilmente, nel futuro potranno trovarsi nella condizione di ottenere il trasferimento in Italia (Articolo 4 – Condizioni per il trasferimento), in conformità con quanto previsto dal Trattato, 2 condannati all'anno. Considerato che il passaggio aereo di sola andata dallo Stato del Vietnam (capitale Hanoi) verso l'Italia è pari, mediamente, a circa 620,00 euro (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento dei condannati in relazione a tale volo, non diretto, con una durata superiore alle cinque ore, viene così determinato:

- spese di viaggio per il trasferimento di 2 condannati (articolo 18): 620,00 euro (passaggio aereo sola andata) x 2 (n. condannati annuo) = 1.240,00 euro (oneri valutati);
- spese di viaggio per gli accompagnatori (articolo 18): la relazione tecnica ipotizza un numero di 2 unità per ciascun condannato ed una diaria di 115,96 euro (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003), diaria già ridotta del 20 per cento (ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006) da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di 77,30 euro (115,96 - 38,66).

A tal fine la relazione tecnica osserva che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso del Vietnam, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di 51,65 euro pertanto $77,30 - 51,65 = 25,65$ euro;
- su tale quota di 25,65 euro è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,6296 determinando un importo imponibile pari a 41,79 euro, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento Irap), determinando un importo pari a 13,67 euro;
- si è proceduto a sommare la diaria di 77,30 euro e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari a 13,67 euro, determinando un importo complessivo di 90,97 euro, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto, la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in 90,97 euro.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex articolo 1, comma 216, della legge n. 266 del 2005, così come integrato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 138 del 2011), si esegue il viaggio di andata in classe *business* e il viaggio di ritorno in classe *economy*, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari a 2.000,00 euro (prezzo viaggio di andata in *business class*) e 620,00 euro (prezzo viaggio di ritorno in *economy class*), per un totale pari a 2.620,00 euro. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973, pertanto l'importo totale ammonta a 2.751,00 euro.

Pertanto, considerati 2 accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia, una missione di 6 giorni (tempo necessario al fine di svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento del condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree aeroportuali di partenza, di transito e di arrivo) per 2 trasferimenti l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- biglietto aereo Roma – Hanoi a/r: 2.751,00 euro (oneri valutati);
- spese di viaggio 2.751,00 euro x 2 accompagnatori (2 x ogni condannato) x 2 missioni annue = 11.004,00 euro (oneri valutati);
- spese di missione per gli accompagnatori: 90,97 euro (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 2 missioni x 6 giorni di missione = 2.183,28 euro (oneri valutati);
- spese di soggiorno per gli accompagnatori; 130,00 euro x 2 accompagnatori x 2 missioni annue x 5 notti = 2.600,00 euro (oneri valutati).

-

TOTALE SPESE DI MISSIONE: € 11.004,00 + 2.183,28 + 2.600,00 = € 15.788,00 in cifra tonda (oneri valutati).

Al riguardo, la relazione tecnica precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo del trasferimento delle persone condannate, quali oneri valutati, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

La relazione tecnica elenca la seguente ulteriore voce di spesa:

- spese annuali di traduzione di atti e documenti (articolo 8): forfettariamente quantificate in 4.000,00 euro (oneri valutati a carico del Ministero della giustizia).

La relazione tecnica, inoltre, specifica che dal transito del condannato da trasferire (articolo 17) non deriveranno costi per la finanza pubblica, poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le strutture carcerarie, ove di norma avvengono le traduzioni dei detenuti, sono strutture demaniali ricadenti sotto la competenza del Ministero della Giustizia. Gli oneri derivanti dalle disposizioni in argomento sono relativi al personale e sono gestiti, a legislazione vigente, con i fondi del capitolo 2501 piani gestionali 1, 2, 3, 5 e capitolo 2522 piani gestionali 1 e 2, relativi agli stipendi del personale della Polizia di Stato, ai contributi previdenziali e agli straordinari.

Analogamente, per ciò che concerne le spese di funzionamento direttamente correlate alla custodia del soggetto non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica potendo far fronte alle stesse nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, tenuto conto anche dell'esiguo numero stimato di persone da trasferire (due all'anno), come menzionato nelle premesse della medesima relazione tecnica.

La relazione tecnica riferisce che non comporteranno altresì nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica le eventuali attività di consultazione tra le parti dell'accordo (articolo 22), poiché le stesse potranno agevolmente realizzarsi attraverso contatti tramite i consueti canali di comunicazione internazionale normalmente a disposizione degli organi di polizia con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Complessivamente il Trattato di trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam determina oneri annui quantificati in **euro** 21.028,00, di cui 5.240,00 euro a carico dello stato di previsione del Ministero della Giustizia e 15.788,00 euro a carico dello stato di previsione del Ministero dell'Interno

RIEPILOGO ONERI TRATTATO DI TRASFERIMENTO	Importo
Spese viaggio trasferimento condannato (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 1.240,00
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 11.004,00
Spese missione accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 2.183,28
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 2.600,00
Spese traduzione atti (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 4 000,00
TOTALE	€ 21.028,00 (in cifra tonda)

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme del Trattato sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica

Socialista del Vietnam in esame individuano le definizioni (articolo 1), i principi generali (articolo 2), le Autorità centrali designate dalle Parti (articolo 3), le condizioni (articolo 4), gli obblighi informativi (articolo 5), nonché la domanda (articolo 6) per il trasferimento del condannato. Vengono, altresì, disciplinati taluni profili attuativi del Trattato quali: lo scambio di informazioni e la documentazione a sostegno del trasferimento (articolo 7); la traduzione nella lingua ufficiale della Parte richiesta, o in inglese, delle domande di trasferimento (articolo 8); la verifica del consenso al trasferimento (articolo 9) e la consegna della persona condannata (articolo 11); la decisione in merito al trasferimento delle Autorità di entrambe le Parti (articolo 10); la previsione che le autorità della Parte Ricevente continuino l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della diversa misura privativa della libertà personale stabilite nella sentenza della Parte Trasferente (articolo 12); la revisione della sentenza (articolo 13); i provvedimenti di clemenza (articolo 14); la cessazione dell'esecuzione della condanna (articolo 15) e le informazioni riguardanti la medesima esecuzione (articolo 16); il transito della persona condannata attraverso il territorio di una delle Parti che ha concluso un accordo con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate (articolo 17); la riservatezza delle informazioni (articolo 19); la protezione dei dati personali (articolo 20); i rapporti con altri trattati internazionali (articolo 21); le consultazioni tra le Parti sull'applicazione del Trattato (articolo 22); l'applicazione territoriale e temporale (articolo 23); la composizione delle controversie (articolo 24); l'entrata in vigore (articolo 25), le modifiche (articolo 26) e la cessazione del Trattato (articolo 27).

È, inoltre, stabilito che le spese sostenute in applicazione del Trattato sono a carico della Parte Ricevente, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio della Parte Trasferente (articolo 18).

La relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi ed esplicita le ipotesi sulla cui base è effettuata la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del Trattato (valutati in 21.028 euro annui) secondo un procedimento sostanzialmente analogo a quello adottato in relazione al Trattato di estradizione (*cf. supra*).

L'unica differenza sostanziale è l'assenza di spese per il trasporto di cose collegate al reato, che erano stimate in 10.000 euro annui.

Con riguardo agli ulteriori aspetti disciplinati dal Trattato, la relazione tecnica precisa che dal transito del condannato da trasferire (articolo 17), così come per ciò che concerne le spese di funzionamento direttamente correlate alla custodia del medesimo, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, individuate nei fondi afferenti ad appositi capitoli di bilancio, i quali – riferisce la medesima relazione tecnica – recano le necessarie disponibilità. Analogamente, non sono ascritti nuovi o maggiori oneri alle eventuali attività di consultazione tra le Parti (articolo 22), in quanto le stesse potranno realizzarsi attraverso contatti tramite i consueti canali di comunicazione internazionale degli organi di polizia con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, si rileva che poiché, ai sensi dell'articolo 18, le spese sostenute in applicazione del Trattato in esame sono a carico della Parte Ricevente, fatte salve le spese sostenute esclusivamente nel territorio della Parte Trasferente, appare necessario acquisire chiarimenti in merito alle spese sostenute nel territorio nazionale da delegazioni vietnamite nei casi di trasferimenti in Vietnam di persone condannate in Italia, posto che tali spese non sono quantificate dalla relazione tecnica.

ARTICOLI da 1 a 24 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatto a Roma il 26 luglio 2023

Le norme del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale recano disposizioni volte a:

- individuare l'ambito di applicazione dell'assistenza (articolo 1), che può comprendere (paragrafo 2): la notifica di atti [lettera *a*]); la citazione di persone in relazione ad un procedimento penale [lettera *b*]); l'acquisizione e la trasmissione di atti d'indagine e mezzi di prova [lettera *c*]); il trasferimento di procedimenti penali [lettera *d*]); il trasferimento di persone condannate detenute nel territorio della Parte Richiesta per comparire nel territorio della Parte Richiedente al fine di partecipare ad atti d'indagine o fornire prove [lettera *e*]); l'adozione di misure al fine di rintracciare, bloccare, congelare, sequestrare o confiscare i proventi e/o gli strumenti del reato [lettera *f*]); lo scambio e la trasmissione di informazioni, comprese quelle riguardanti rapporti bancari

e finanziari [lettera g]); ogni altra forma di assistenza compatibile con l'oggetto del Trattato che non sia in contrasto con le leggi della Parte Richiesta [lettera h)]. Sono, altresì, specificate le fattispecie – estradizione⁴, esecuzione nel territorio della Parte Richiesta delle sentenze penali emesse nella Parte Richiedente⁵, trasferimento delle persone condannate per l'esecuzione della pena – cui non si applica il Trattato (paragrafo 3);

- prevedere la designazione, su iniziativa di ciascuna delle Parti, delle Autorità centrali (per la Parte italiana, il Ministero della giustizia) (articolo 2);
- elencare i requisiti di forma e di contenuto delle richieste di assistenza⁶ (articolo 3);
- stabilire le circostanze nelle quali la richiesta di assistenza sia rifiutata o possa essere rinviata (articolo 4);
- disciplinare ulteriori aspetti della richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale, quali la sua esecuzione (articolo 5) la notifica di atti (articolo 6), la produzione di documenti, atti e informazioni utili ai fini della mutua assistenza (articolo 7), la restituzione dei materiali alla Parte Richiesta quando non sono più necessari per indagini, procedimenti o processi indicati nella richiesta (articolo 8);
- disciplinare l'esecuzione di perquisizioni al fine di rinvenire e sequestrare elementi di prova (articolo 9);
- disciplinare l'assunzione probatoria (atti, documenti o altri materiali) e l'acquisizione di dichiarazioni (articolo 10);
- prevedere che, per l'acquisizione delle dichiarazioni di una persona che si trova nel territorio della Parte Richiesta, dovendo essere ascoltata dall'Autorità competente della Parte Richiedente, la Parte Richiesta possa far sì che la persona in questione renda le sue dichiarazioni mediante videoconferenza se tale audizione sia necessaria nel procedimento penale in corso nello Stato Richiedente (articolo 11);
- disciplinare il trasferimento temporaneo di persone condannate e detenute ai fini della partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove nella Parte Richiedente (articolo 12);
- prevedere e disciplinare la possibilità che, su indicazione della Parte Richiedente, la Parte Richiesta inviti un'altra persona a recarsi nella Parte Richiedente ai fini della partecipazione ad attività di indagine o dell'assunzione di prove. In proposito, è stabilito

⁴ E l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona ai fini della sua estradizione.

⁵ Salvo che nella misura consentita dalla legge della Parte Richiesta e dal Trattato.

⁶ La richiesta di assistenza deve contenere: la denominazione e l'indirizzo dell'Autorità richiedente e dell'Autorità richiesta, le generalità di una persona il suo indirizzo di residenza o lavoro, la denominazione ufficiale e l'indirizzo della sede dell'ente o dell'organizzazione o del suo principale ufficio, cui la richiesta è indirizzata o fa riferimento, la descrizione dell'assistenza domandata, lo scopo della richiesta, la natura e i fatti rilevanti del caso, le disposizioni di legge applicabili, anche in relazione alla pena, lo stato delle investigazioni, delle indagini o del processo e il termine entro cui la richiesta dovrebbe essere eseguita.

altresì che la persona interessata sia informata sull'alloggio, viaggio e sulle spese o indennità che le spettino nella Parte Richiedente e che, se tale persona consente, la Parte Richiesta adotti i provvedimenti necessari all'esecuzione della richiesta (articolo 13);

- prevedere le garanzie per la persona presente nella Parte richiedente in esecuzione delle richieste di partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove (articolo 14);
- prevedere che, su richiesta, la Parte richiesta accerti se i proventi o gli strumenti del supposto reato siano localizzati nel suo territorio e, qualora gli stessi siano rinvenuti, adotti le misure consentite dalla propria legge per congelare, sequestrare o confiscare, tali proventi o mezzi. In proposito, è altresì riconosciuta la possibilità, per la Parte Richiesta, nella misura in cui ciò sia consentito dalla sua legge, di restituire i proventi e gli strumenti di reato alla Parte Richiedente⁷ (articolo 15);
- disciplinare la possibilità, per ciascuna delle Parti, di notificare atti ai suoi cittadini e assumere da costoro elementi di prova nel territorio (articolo 16);
- disciplinare la riservatezza di informazioni o prove (articolo 17), la protezione dei dati personali (articolo 18), la certificazione e l'autenticazione di documenti e materiali (articolo 19), nonché la compatibilità con altri trattati internazionali e, per l'Italia, con diritti o obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea (articolo 21);
- definire la ripartizione dei costi tra le Parti (articolo 20). È stabilito che la Parte richiesta sopporti i costi di esecuzione della richiesta di assistenza a eccezione di quelli a carico della parte Richiedente (paragrafo 1), quali le spese di viaggio di qualsiasi persona da o verso il territorio della Parte Richiesta e ogni onere, indennità, spesa spettante alla stessa persona che si trovi nel territorio della Parte Richiedente in ragione di una richiesta [lettera *a*)], le spese di viaggio degli agenti di custodia o delle scorte [lettera *b*)], le spese relative ai periti e consulenti tecnici [lettera *c*)], le spese relative all'interpretariato e alla traduzione e trascrizione dei documenti, nonché quelle di assunzione delle prove mediante videoconferenza o altro mezzo elettronico dalla Parte Richiesta alla Parte Richiedente [lettera *d*)]. In proposito, è precisato che, nel caso in cui risulti evidente che l'esecuzione della richiesta necessiti di spese di natura straordinaria, le Parti si consultano tra loro per stabilire i termini e le condizioni alle quali l'assistenza richiesta può essere fornita (paragrafo 2);
- prevedere la consultazione tra le Parti per promuovere l'attuazione del Trattato e la facoltà per le medesime di concordare le misure necessarie ad agevolarla (articolo 22);
- prevedere che la risoluzione delle controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del Trattato avvenga mediante consultazione tra le Parti (articolo 23);
- disciplinare l'entrata in vigore, le modifiche e la cessazione del Trattato (articolo 24).

⁷ La restituzione di tali proventi e strumenti di reato può avere luogo solo quando vi sia una decisione definitiva di un'Autorità giudiziaria o di un'altra Autorità competente della Parte Richiedente.

La relazione tecnica elenca, tra le attività legate all'assistenza giudiziaria, le seguenti:

- la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- la citazione di testimoni, periti e altre persone per la comparizione dinanzi alla Autorità giudiziaria dello Stato richiedente;
- l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
- l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische;
- il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altre attività processuali;
- la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
- l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali.

Rammenta, inoltre, la previsione della possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

Orbene, in relazione ai dati forniti dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria – articolazione competente ad istruire e seguire le rogatorie internazionali, le estradizioni dei detenuti ed i trasferimenti delle persone condannate – la relazione tecnica ritiene che si possa stimare, in misura forfettaria ed a scopo prudenziale, che il numero di casi di assistenza giudiziaria per i quali sarà necessario operare un trasferimento in Italia, seppur temporaneo, di detenuti ristretti presso le carceri vietnamite, non sia superiore a 2 unità all'anno.

La relazione tecnica riporta quindi il seguente onere annuo per il solo trasferimento dei detenuti (e relativi accompagnatori):

- spese di viaggio per il trasferimento di 2 persone detenute [articolo 12 e 20, paragrafo 1, lettera *a*]): 620,00 euro (passaggio aereo) x 2 (n. detenuti annuo) = 1.240,00 euro (oneri valutati);
- spese di viaggio per gli accompagnatori [articolo 20, paragrafo 1, lettera *b*]): la relazione tecnica ipotizza un numero di 2 unità per ciascun condannato ed una diaria di 115,96 euro (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003), diaria già ridotta del 20 per cento (ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006) da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di 77,30 euro (115,96 - 38,66).

A tal fine la relazione tecnica osserva che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso del Vietnam, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di 51,65 euro pertanto $77,30 - 51,65 = 25,65$ euro;
- su tale quota di 25,65 euro è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,6296 determinando un importo imponibile pari a 41,79 euro, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento Irap), determinando un importo pari a 13,67 euro;
- si è proceduto a sommare la diaria di 77,30 euro e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari a 13,67 euro, determinando un importo complessivo di 90,97 euro, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto, la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in 90,97 euro.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex articolo 1, comma 216, della legge n. 266 del 2005, così come integrato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 138 del 2011), si esegue il viaggio di andata in classe *business* e il viaggio di ritorno in classe *economy*, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari a 2.000,00 euro (prezzo viaggio di andata in *business class*) e 620,00 euro (prezzo viaggio di ritorno in *economy class*), per un totale pari a 2.620,00 euro. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973, pertanto l'importo totale ammonta a 2.751,00 euro.

Cifra che va poi moltiplicata per i due viaggi (prelievo e consegna) per un totale di 5.502,00 euro.

Pertanto, considerati 2 accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire temporaneamente in Italia, una missione di 6 giorni (tempo necessario al fine di svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento del condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree aeroportuali di partenza, di transito e di arrivo) per 2 missioni l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- biglietto aereo Roma – Hanoi a/r: 5.502,00 euro (oneri valutati);
- spese di viaggio 5.502,00 euro x 2 accompagnatori (2 x ogni detenuto) x 2 missioni annue = 22.008,00 euro (oneri valutati);

- spese di missione per gli accompagnatori: 90,97 euro (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 2 viaggi x 6 giorni di missione x 2 missioni = 4.366,56 euro (oneri valutati);
- spese di soggiorno per gli accompagnatori; 130,00 euro x 2 accompagnatori x 2 viaggi x 5 notti x 2 missioni = 5.200,00 euro (oneri valutati).

TOTALE SPESE DI MISSIONE: € 22.008,00 + 4.366,56 + 5.200,00 = € 31.575,00 in cifra tonda (oneri valutati).

Al riguardo, la relazione tecnica precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

La relazione tecnica elenca le ulteriori voci di spesa, come segue:

- spese di traduzione di atti e documenti [articolo 20, paragrafo 1, lettera d]): forfettariamente quantificate in 4.000,00 euro (onere valutato);
- spese per il trasporto delle cose sequestrate alla persona detenuta (articolo 15): il cui costo forfettario può essere valutato in euro 10.000,00, giacché tale trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container;
- spese per la videoconferenza [articoli 11 e 20, paragrafo 1, lettera d]): in relazione alle comparizioni di persone mediante videoconferenza, si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso del predetto strumento, in applicazione del Trattato, calcolando i costi di collegamento per almeno 4 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenze. Le tariffe Telecom riferite ad un collegamento audiovisivo con i Paesi sudamericani stabiliscono un costo medio di 400 euro ogni ora. Ipotizzando due videoconferenze della durata media di tre ore per ogni assistenza giudiziaria, si determina il seguente costo: 400 euro x 3 (ore) x 2 (videoconferenze) x 4 (assistenze) = 9.600,00 euro (oneri valutati).

A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario. Ipotizzando un ricorso agli interpreti per 4 videoconferenze ed un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere: 50 euro x 3 (ore) x 4 (casi) = 600,00 euro (oneri valutati);

- spese per la comparizione di testimoni e periti [articoli 13 e 20, paragrafo 1, lettera c]):
 - o spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Roma – Hanoi): 850,00 euro x 2 casi (comparizioni di testimoni o periti) = 1.700,00 euro (oneri valutati);
 - o spese di pernottamento (130,00 euro x 4 notti x 2 testimoni o periti) = 1.040,00 euro (oneri valutati);

- spese di vitto per 2 testimoni o periti: 60 euro x 5 giorni x 2 testimoni o periti = 600,00 euro (oneri valutati);
- spese per compensi periti (comprehensive di onorari ed indennità): 150 x 2 richieste x 5 giorni x 2 esami = 3.000,00 euro (oneri valutati).

Totale complessivo: 1.700 + 1.040 + 600 + 3.000 = 6.340 euro.

Trasferimento temporaneo di persone detenute [articoli 12 e 20, paragrafo 1, lettera a)].

Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo delle persone detenute, previsto dall'articolo 12 del Trattato, per rendere dichiarazioni in qualità di teste o di vittima o per essere sentiti in qualità di correo, la relazione tecnica evidenzia che trattasi di ipotesi del tutto marginale alla quale è dato sopperire attraverso collegamenti tramite videoconferenza, senza aggravio di ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In merito alle eventuali misure di protezione adottabili in favore di testimoni (in stato di libertà) – fatti salvi gli specifici accordi tra le Parti, non preventivabili per contenuto ed effetti, cui rinvia l'articolo 20, paragrafo 2 –, si tratta di assicurare gli ordinari servizi d'istituto che fanno carico alle forze di polizia. Le stesse saranno poste in essere con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I servizi saranno assicurati dal personale di polizia impiegato per i servizi di scorta ed i relativi oneri saranno imputati ai capitoli di bilancio 2536/1, 2645/1, 2646/1, 2645/2 e 2646/2 i quali recano le necessarie disponibilità anche in considerazione dell'eventuale riprogrammazione, qualora necessario, delle risorse esistenti su dette unità contabili.

La relazione tecnica aggiunge che non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica le eventuali attività di consultazione tra le parti dell'accordo (articolo 22), poiché le stesse potranno agevolmente realizzarsi attraverso contatti tramite i consueti canali di comunicazione internazionale, normalmente a disposizione degli organi di polizia, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne, infine, le disposizioni in tema di consegne vigilate e controllate (articolo 13), che implicano attività strumentali all'acquisizione di elementi di prova, mediante l'instaurazione da parte di agenti "sotto copertura" (ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, gli appartenenti alla DIA o alle strutture specializzate) di contatti e/o rapporti più o meno intensi con esponenti di sodalizi od organizzazioni criminali, si rappresenta che le spese connesse alle eventuali missioni nazionali e/o estere legate alle suddette operazioni sono stimabili in 10.000,00 euro annui (onere valutato a carico del Ministero dell'interno) avendo quale riferimento i parametri qui utilizzati per la stima degli oneri di missione all'estero del personale di polizia.

Complessivamente l'onere annuo recato dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Vietnam è determinato in 73.355,00 euro, di cui 41.780,00 euro a carico

dello stato di previsione del Ministero della Giustizia e 31.575,00 euro a carico dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

RIEPILOGO ONERI TRATTATO ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE	Importo
Spese viaggio trasferimento detenuto (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 1.240,00
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 22.008,00
Spese missione accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 4.366,56
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 5.200,00
Spese trasferimento cose (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 10.000,00
Spese traduzione atti (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 4 000,00
Spese comparizione testimoni e periti (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 3.340,00
Spese compensi (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 3.000,00
Spese interpreti (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 600,00
Spese videoconferenze (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 9.600,00
Spese consegne vigilate e controllate (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 10.000,00
TOTALE	€ 73.355,00 (in cifra tonda)

Si rammenta che la rappresentante del **Governo** ha depositato una Nota con alcuni chiarimenti in merito alle richieste emerse in sede di esame del provvedimento presso la 5^a Commissione del Senato⁸.

Tale Nota – con riguardo alla previsione di cui all'articolo 12 (trasferimento temporaneo di persone condannate e detenute ai fini della partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove nella Parte Richiedente) del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale – richiama il contenuto della relazione tecnica, la quale specifica che il trasferimento temporaneo delle persone detenute per rendere dichiarazioni in qualità di teste o di vittima o per essere sentite in qualità di correo, costituisce ipotesi marginale, alla quale è dato sopperire attraverso collegamenti tramite videoconferenza. L'assenza di ulteriori oneri per la finanza pubblica deriva, in questa ipotesi, dalla previsione di spesa già effettuata nella relazione con riferimento al precedente articolo 11, relativo alle spese per videoconferenze, ove viene ipotizzato un numero di quattro "assistenze giudiziarie", effettuate attraverso tale sistema di comunicazione. Anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 2 del Trattato, che consente alla Parte richiesta di utilizzare la videoconferenza per più finalità, il Governo precisa che gli oneri previsti per l'attuazione di detto articolo sono a copertura anche delle eventuali spese derivanti dalle marginali ipotesi di cui al successivo articolo 12.

⁸ Cfr. resoconto della 554^a Seduta della 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, Bilancio) del 12 maggio 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam in esame individuano l'ambito di applicazione dell'assistenza giudiziaria in materia penale (articolo 1), le Autorità centrali designate dalle Parti (articolo 2), la forma e il contenuto delle richieste di assistenza (articolo 3) e le circostanze nelle quali la richiesta di assistenza sia rifiutata o possa essere rinviata (articolo 4). Vengono, altresì, disciplinati taluni profili attuativi del Trattato quali: l'esecuzione delle richieste (articolo 5); la notifica di atti (articolo 6); la produzione di documenti, atti e informazioni (articolo 7); la restituzione dei materiali alla Parte Richiesta (articolo 8); l'esecuzione di perquisizioni e sequestri (articolo 9); l'assunzione delle dichiarazioni di persone o la richiesta alle stesse di produrre elementi o mezzi di prova, anche mediante videoconferenza (articoli 10 e 11); il trasferimento temporaneo di persone condannate e detenute ai fini della partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove nella Parte Richiedente (articolo 12); la comparizione di altre persone nella Parte Richiedente ai fini della partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove (articolo 13); le garanzie per la persona presente nella Parte richiedente in esecuzione delle richieste di partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove (articolo 14); l'accertamento che proventi o strumenti del supposto reato siano localizzati nella Parte Richiesta (articolo 15); la possibilità di notifica di atti e assunzione di prove da parte delle missioni consolari e diplomatiche (articolo 16); la tutela della riservatezza e i limiti di utilizzo delle informazioni (articolo 17); la protezione dei dati personali (articolo 18); la certificazione e autenticazione dei documenti a sostegno della richiesta di assistenza (articolo 19); la compatibilità con altri trattati internazionali (articolo 21); la consultazione tra le Parti sull'applicazione del Trattato (articolo 22); la risoluzione delle controversie (articolo 23); l'entrata in vigore e la cessazione del Trattato (articolo 24).

È, inoltre, stabilito che la Parte Richiesta sopporta i costi di esecuzione della richiesta di assistenza a eccezione di quelli a carico della Parte Richiedente, che includono: le spese di viaggio, le spese relative ai periti e consulenti tecnici, le spese relative all'interpretariato e alla

traduzione e trascrizione dei documenti, nonché quelle di assunzione delle prove mediante videoconferenza o altro mezzo elettronico dalla Parte Richiesta alla Parte Richiedente. In proposito, è precisato che, nel caso in cui risulti evidente che l'esecuzione della richiesta necessiti di spese di natura straordinaria, le Parti si consultano tra loro per stabilire i termini e le condizioni alle quali l'assistenza richiesta può essere fornita (articolo 20).

La relazione tecnica fornisce i dati e le ipotesi alla base della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del Trattato (valutati in 73.355 euro annui), riferiti alle spese di viaggio dei detenuti e degli accompagnatori, di missione e di pernottamento degli accompagnatori, di trasferimento di cose, di traduzione di documenti, nonché a quelle sostenute per attività strumentali all'acquisizione di elementi di prova, ipotizzando 2 trasferimenti l'anno e 6 giorni di missione per ciascun trasferimento.

Con riguardo agli ulteriori aspetti disciplinati dal Trattato, per quanto riguarda il trasferimento temporaneo di detenuti [articoli 12 e 20, paragrafo 1, lettera *a*)], la relazione tecnica evidenzia che trattasi di ipotesi del tutto marginale alla quale è dato sopperire attraverso collegamenti tramite videoconferenza, senza aggravio di ulteriori oneri per la finanza pubblica. In merito alle eventuali misure di protezione adottabili in favore di testimoni (in stato di libertà) – fatti salvi gli specifici accordi tra le Parti, non preventivabili per contenuto ed effetti, cui rinvia l'articolo 20, paragrafo 2 – la relazione tecnica afferma che le medesime saranno poste in essere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, individuate nei fondi afferenti ad appositi capitoli di bilancio, i quali recano le necessarie disponibilità. Analogamente, non sono ascritti nuovi o maggiori oneri alle eventuali attività di consultazione tra le Parti (articolo 22), giacché le stesse potranno realizzarsi attraverso contatti tramite i consueti canali di comunicazione internazionale degli organi di polizia con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, preso atto degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica e degli ulteriori elementi forniti dal Governo durante l'esame del provvedimento al Senato.